



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

n° 212 del 05.06.2015

**OGGETTO : ANOMALIE IN SEDE DI QUANTIFICAZIONE DEL “FONDO “ DELLE RISORSE DECENTRATE : RECUPERO IMPORTI ACCERTATI DAL M.E.F.**

L'anno duemilaquindici il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 15,35 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

|       |                     |              |
|-------|---------------------|--------------|
| Avv.  | Francesco Alfieri   | Sindaco      |
| Dott. | Adamo Coppola       | Vice Sindaco |
| Sig.  | Gerardo Santosuosso | Assessore    |
| Sig.  | Francesco Crispino  | Assessore    |
| Avv.  | Eugenio Benevento   | Assessore    |
| Sig.  | Massimo La Porta    | Assessore    |

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: ANOMALIE IN SEDE DI QUANTIFICAZIONE DEL “FONDO” DELLE RISORSE DECENTRATE: RECUPERO INPORTI ACCERTATI DAL M.E.F.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE** il MEF - Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha effettuato nel 2011 una verifica amministrativo-contabile presso questo Comune, a seguito della quale, tra l'altro, vennero evidenziate “*criticità*” in ordine alle quali questo Comune fornì elementi informativi e controdeduzioni;

- a seguito di tali controdeduzioni, il M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con nota n. 31087 dell'08/4/2015, ha comunicato come definite numerose questioni a seguito di interventi correttivi e condivisibili argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ente;
- con la predetta nota, tra l'altro, il M.E.F., nel prendere atto dei chiarimenti forniti da questo Comune (note nn. 3 del 02/01/2014 e 24093 del 07/10/2014), non li ha ritenuti esaustivi al fine di ritenere superate le criticità rilevate relativamente alle “*gravi anomalie in sede di quantificazione del fondo per il personale del comparto*” (rilievo n. 6), per gli anni dal 2006 al 2010 (oggetto dell'ispezione), ritenendo che occorra recuperare le seguenti somme:
  - a) per integrazione di risorse variabili ex art.15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, € 306.743,10;
  - b) per indebito inserimento di risorse aggiuntive per il finanziamento di nuove posizioni organizzative, € 53.909,12;
  - c) per illegittimo consolidamento negli anni dal 2006 al 2010 di risorse non spese nell'anno 2004 (tenuto conto degli importi ritenuti scomputabili con nota RGS n. 68950 del 12/08/2013 e cioè € 72.757,77), € 381.663,98, e quindi per un totale di € 742.316,20;

**VISTO CHE:**

- con nota n. 68950 del 12/08/2013 la RGS comunicava al riguardo che “*si prende atto delle procedure di avvio dei recuperi posti in essere e di quelli che codesto Comune ha intenzione di fare*”;
- detti “recuperi” di cui la RGS ha preso atto, comunicati da questo Comune con nota n. 3 del 02/01/2014 ammontano ad € 30.319,76 (€ 20.319,76 somme non utilizzate negli anni precedenti - deliberazione consiliare n. 35 del 30/05/2013; € 10.000,00 - riduzione fondo 2013 deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2013) a cui occorre aggiungere altri € 10.000,00 per riduzione fondo 2014 deliberazione di Giunta Comunale n. 214/2014 e quindi per un totale di € 40.319,76;

**DATO ATTO**, pertanto, che l'importo da recuperare è di € 701.996,44 (€ 742.316,20 meno € 40.319,79 quali somme già recuperate);

**ATTESO CHE:**

- l'Ispettore ministeriale, dopo aver premesso che nel corso degli anni le leggi finanziarie hanno previsto e richiesto il contenimento della spesa di personale fissando precise disposizioni per gli Enti locali, ha verificato che il Comune di Agropoli “*HA RISPETTATO IN TUTTI GLI ANNI L'OBBLIGO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE*”;
- il Comune ha prestato sempre la massima attenzione all'elemento “spesa del personale” e dalla relazione ispettiva risulta anche che l'indice di deficiarietà

relativo al rapporto tra spese correnti e spesa di personale è stato sempre inferiore a quello previsto dalla legge.

**- la costituzione del fondo è comunque avvenuta sempre entro le disponibilità di bilancio e conservando l'equilibrio di bilancio e la riduzione delle spese di personale:**

**PRESO ATTO CHE:**

1. la nota del MEF di cui innanzi, però, non tiene conto del mutato quadro normativo essendo applicabile nel caso di specie l'art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014 per cui questo Comune intende procedere ad un piano di recupero come di seguito illustrato;
2. l'art. 4 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni in legge n. 68 del 2/5/2014, ha introdotto una forma di sanatoria relativamente alla costituzione ed all'utilizzazione dei "fondi per il salario accessorio" dei dipendenti degli enti locali;
3. tale sanatoria si è resa necessaria alla luce delle innumerevoli criticità emerse anche a seguito di ispezioni della ragioneria generale dello Stato e che *"...derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale..."* come testualmente evidenziato dalla Circolare Interministeriale n. 60 del 12/05/2014;
4. l'analisi di detta normativa effettuata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Puglia, deliberazione n. 176/PAR/2014, relativamente alla corretta applicazione di detta normativa, evidenzia che l'art.4 del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014, rubricato "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzazione dei relativi fondi" stabilisce le modalità di recupero delle somme indebitamente inserite ed utilizzate per mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, mediante graduale riassorbimento delle stesse con quote annuali a carico del "fondo";
5. la stessa disposizione, inoltre, prevede, la possibilità, per gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità, di compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa nonché di quelle derivanti dall'attuazione del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 (procedure di esubero e prepensionamento) e derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa;
6. una prima linea interpretativa delle previsioni normative di cui innanzi è stata tracciata dal Comitato temporaneo composto in seno alla conferenza Unificata e costituito in base alla Circolare Governativa n. 60/GAB del 12/05/2014, il cui documento chiarisce l'ambito applicativo del comma 1 dell'art. 4 precisando che la disposizione si applica alle ipotesi di costituzione dei fondi in violazione dei vincoli finanziari, indirizzandosi agli enti che abbiano superato i limiti posti alla contrattazione decentrata, sia che siffatti limiti derivino da fonti legislative (art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010, art. 76 comma 7 D.L. n. 112/2008, abrogato dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014, art. 1 commi 557 e 562 L. n. 296/2006) sia che promanino da fonte contrattuale (art. 15 CCNL 01/04/1999);
7. pertanto, il comma 1 dell'art. 4 in questione pone un obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate a seguito della costituzione illegittima del fondo, con le modalità di cui innanzi, fattispecie distinta da quella di cui al comma 3 che, come sottolineato dal Comitato, non sanziona l'illegittima costituzione del fondo ma si riferisce alla fase successiva dell'utilizzo dello stesso in violazione alla disciplina vigente (con particolare riferimento alle

indennità non previste dal CCNL o in misura differente da quella stabilita o il mancato rispetto del principio di selettività relativamente alle progressioni di carriera);

8. mentre all'utilizzo illegittimo del fondo si applica la disciplina del comma 3 (che nei casi ivi previsti esclude la nullità e la sostituzione automatica delle clausole in contrasto con i vincoli ed i limiti imposti dalla norme di legge e dalla contrattazione collettiva nazionale), la compensazione di cui al comma 2 rimane circoscritta ai casi di determinazione del fondo in contrasto con i vincoli finanziari previsti dal comma 1 ed opera con riferimento ai soli enti che hanno rispettato il patto di stabilità;
9. la disposizione in argomento, pertanto ha carattere eccezionale "in quanto introduce una sorta di "sanatoria" per le fattispecie di illegittima costituzione dei fondi della contrattazione integrativa"(C.d.C. Puglia innanzi citata);
10. è in ogni caso sempre esclusa la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente dai dipendenti;

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12/08/2014, vistata dalla Corte dei Conti il 05/09/2014 relativamente all'applicazione del suddetto art. 4;

**VISTO CHE** il comma 3 di tale art. 4 stabilisce che gli enti in regola con le disposizioni legislative e contrattuali (patto di stabilità; riduzione della spesa di personale; rapporto spesa di personale/spesa corrente inferiore al 50%; non superamento della spesa per assunzioni flessibili superiore al 50% dell'anno 2009; non superamento dell'importo del fondo dell'anno 2010) per le eventuali irregolarità riscontrate negli atti di costituzione ed utilizzazione dei fondi adottati prima del 31/12/2012, possono procedere al recupero delle somme sui fondi degli anni successivi o alla compensazione con i risparmi derivanti da piani di razionalizzazione o attuazione del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 (esuberato e prepensionamenti), senza recuperare le somme illegittimamente erogate ai dipendenti;

**DATO ATTO CHE:**

- il comma 3 dispone che non si devono considerare nulli, con conseguente esonero dalla maturazione di responsabilità amministrativa, gli atti di "costituzione ed utilizzazione dei fondi" disposti entro il 31/12/2012 (termine di adeguamento alla "Brunetta") a condizione che siano stati rispettati il patto di stabilità, i vincoli di spesa del personale, le limitazioni dettate dal D.L. n.78/2010;
- detta norma non si applica nel solo caso in cui vi sia stato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale;
- questo Comune rientra nella fattispecie prevista da tale normativa in quanto ha rispettato la normativa richiamata dal comma 3 ed ha rispettato il patto di stabilità e non vi è stato nessun riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale;
- avendo questo Comune rispettato il patto di stabilità, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 in argomento, è possibile compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione e prepensionamento per il personale dichiarato in esuberato (D.L.95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012) e la decurtazione del fondo nel seguente modo:
  - annualità 2015: decurtazione del "fondo" per € 10.000,00;
  - annualità 2016: decurtazione del "fondo" per € 10.000,00 e destinazione a recupero dell'importo di € 68.654,44 del risparmio di spesa derivante da

prepensionamento;

- per gli anni dal 2017 al 2021: per ogni anno decurtazione del “fondo” per € 15.686,74 e destinazione a recupero dell’importo di € 89.250,77 del risparmio di spesa derivante da prepensionamento;

- annualità 2022 destinazione a recupero dell’importo di € 88.654,44 quale parte del risparmio di spesa derivante da prepensionamento;

#### **VISTO CHE:**

1. relativamente alle dichiarazioni di esubero e conseguente prepensionamento, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19/01/2015 si è provveduto alla riorganizzazione con rideterminazione della dotazione organica e dichiarazione di eccedenza di una unità di personale con qualifica dirigenziale, dichiarata in esubero e per la quale si è proceduto ad attivare la procedura di prepensionamento con conseguente certificazione del diritto a pensione da parte dell’INPS con decorrenza 20/03/2016;
2. la suddetta deliberazione è stata adottata stante la necessità di assumere provvedimenti con riferimento alle politiche delle risorse umane tese ad ottenere una riduzione stabile della spesa di personale, rendendo nel contempo la struttura più efficiente ed operativa e ottimizzando e razionalizzando al massimo livello le risorse a disposizione per rendere la dotazione organica funzionale ai processi dinamici attuali che richiedono una sempre maggiore flessibilità degli apparati burocratici;
3. la soppressione della dirigenza comporterà anche una **riduzione strutturale di spesa pari ad euro 89.250,77 annui (di cui € 66.260,81 per retribuzione; € 17.357,79 per contributi previdenziali ed € 5.632,17 per IRAP)** realizzandosi, così, lo scopo delle disposizioni poste in materia di spending review;

#### **DATO ATTO CHE:**

- questo Comune non è in condizioni di dissesto finanziario nè di squilibrio;
- questo Ente, avendo una popolazione di 21.510 abitanti ed una previsione di personale in dotazione organica di n. 93 dipendenti con un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/231 rientra pienamente, comunque, entro i parametri dipendenti/popolazione stabiliti dal Ministero dell’Interno del 24.07.2014 per il triennio 2014/2017 che è di 1/133 per i Comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti;

**RITENUTO**, in considerazione della capacità finanziarie di questo Ente e della necessità di dover comunque assicurare i servizi da finanziare attraverso il fondo, di poter procedere al recupero in otto annualità;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recuperare le risorse inserite nei “fondi” dal 2006 al 2010, così come definite dalla R.G.S., per € 701.996,44 attraverso il seguente piano:
    1. annualità 2015: decurtazione del “fondo” per € 10.000,00;
    2. annualità 2016: decurtazione del “fondo” per € 10.000,00 e destinazione a recupero dell’importo di € 68.654,44 del risparmio di spesa derivante da prepensionamento;

3. per gli anni dal 2017 al 2021: per ogni anno decurtazione del “fondo” per € 15.686,74 e destinazione a recupero dell’importo di € 89.250,77 del risparmio di spesa derivante da prepensionamento;
  4. annualità 2022 destinazione a recupero dell’importo di € 88.654,44 quale parte del risparmio di spesa derivante da prepensionamento;
3. di dare atto che l’importo relativo al prepensionamento sarà considerato comunque spesa di personale nelle annualità di cui innanzi ma non potrà essere utilizzato in quanto destinato al recupero”fondi” 2006/2010;
4. di incaricare l’Ufficio di ragioneria dell’esecuzione della presente nella predisposizione degli atti di competenza;
5. di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Collegio dei revisori dei conti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Procura Generale della Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali, alla Regione Campania - Giunta Regionale Assessorato Rapporti con Sistema Autonomie, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno.
- 22.05.2015

IL SINDACO  
f.to avv. Francesco Alfieri

In ordine alla sola regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.  
22.05.2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE  
f.to Biagio Motta

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.  
22.05.2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Biagio Motta

## la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei conti con verbale n.18/2015 ha espresso parere favorevole (all.a);

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

\* gli allegati sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 16.06.2015

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 16.06.2015

IL Dirigente  
f.to dott. Eraldo Romanelli